

## Schema di contratto

**PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - CIG. 8156257433.**

Il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell’anno 2020 presso il Comune di Quartu Sant’Elena tra i Signori:

Il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di ente capofila e in nome e per conto dell’Ambito PLUS di Quartu Parteolla, di seguito **STAZIONE APPALTANTE**, rappresentato dalla Sig.ra Patrizia Contini nata a Quartu Sant’Elena (CA) il 14/04/19595, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena con sede legale in Via E. Porcu 141, C.F. e P. IVA 00288630924;

E

L’impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito

**APPALTATORE**

### **PREMESSO CHE:**

- Con la determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ veniva indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio “Progetto Home Care Premium 2019- attività gestionali” con l’utilizzo del mercato elettronico SardegnaCAT;
- la determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con la quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Viale \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita iva \_\_\_\_\_, del servizio “Progetto Home Care Premium 2019 - Prestazioni Gestionali”, per l’importo complessivo di € \_\_\_\_\_, IVA inclusa;
- la determinazione n. \_\_\_\_\_ succitata che prevede che il contratto sia reso con la forma di contratto sottoscritta dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e impresa aggiudicataria;
- che la stazione appaltante è risultata, come da DURC agli atti, in regola con la posizione contributiva ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28/01/2009, n. 2.

**Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, stipulano il seguente contratto:**

### **ART. 1**

Il presente contratto è disciplinato oltre che dai successivi articoli, dal capitolato speciale di gara, dall’offerta economica e dall’offerta tecnico-progettuale presentate in gara dall’Appaltatore, il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

### **ART. 2**

La stazione appaltante, conferisce all’appaltatore, che accetta, l’appalto della gestione del “Progetto Home Care Premium 2019 - Prestazioni Gestionali”, nel rispetto dei patti e delle prescrizioni contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto (che nel prosieguo verrà chiamato, per brevità, anche Capitolato) - approvato con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ citata in premessa, impegnandosi a realizzare integralmente quanto previsto nel progetto tecnico di gestione, presentato nell’offerta qualitativa dall’Appaltatore in sede di gara, inclusa la realizzazione delle prestazioni aggiuntive ivi descritte e comunque tutte le prestazioni complementari, con le modalità previste e descritte dall’Accordo tra Amministrazione comunale e l’INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale sottoscritto dalle parti in data 22/05/2019 in atti.

### **ART. 3**

Il presente contratto ha durata per il periodo dal \_\_\_\_\_ 2020 al 30 giugno 2022.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi della proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria.

### **ART. 4**

Le attività oggetto del presente bando saranno realizzate presso il domicilio degli utenti residenti nel territorio dell'ambito PLUS Quartu Parteolla (Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis).

L'appaltatore dovrà dotarsi di una sede nel territorio urbano del comune di Quartu Sant'Elena secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato.

### **ART. 5**

Per la gestione delle prestazioni di cui all'art. 2 la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore una cifra pari a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA\_% inclusa.

Si dà atto tra le parti, che il servizio oggetto della presente convenzione non comporta rischi da interferenza e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI e non sussistono di conseguenza costi di sicurezza da interferenza di cui all'art. 26, c. 5, D. Lgs. 81/2008.

Il pagamento avverrà con cadenza bimensile su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) e il buon fine della procedura di verifica e controllo come riportato all'art. 11 del Capitolato.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'appaltatore e quant'altro dovuto dalla stessa.

### **ART. 6**

L'appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore, l'inadempienza accertata.

In tale eventualità, la stazione appaltante provvederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento dal saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando da parte dell'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento di danni.

### **ART. 7**

Il contratto non può essere ceduto a pena dell'immediata risoluzione dello stesso.

#### **ART. 8**

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni dell'allegato Capitolato. Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dalla Comune a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale dell'appaltatore entro 5 giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto. Alla contestazione dell'inadempienza, l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli importi dovuti dall'appaltatore in conseguenza delle inadempienze, accertate e contestate o in conseguenza di mancata o insufficiente giustificazione, saranno detratti direttamente dal corrispettivo dovuto per l'appalto. La stazione appaltante, previa contestazione all'appaltatore, applica le sanzioni previste dall'art. 17 del capitolato.

#### **ART. 9**

Per la sospensione del contratto si applicano le disposizioni previste dall'art.107 del D. Lgs. 50/2016.  
Per la risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel Capitolato che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del codice civile e la stazione appaltante potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri.

In casi di inadempienze gravissime o reiterate che possano danneggiare la buona immagine della Amministrazione, la stazione appaltante si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del succitato articolo, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni.

Si stabilisce inoltre, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 8, che la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

- il mancato avvio del servizio alla data prevista;
- la sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore;
- le ripetute inosservanze delle norme di cui al Capitolato nell'espletamento del servizio;
- la deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- la perdita, durante il contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

La facoltà di risoluzione è esercitata dalla stazione appaltante, incamerando la cauzione definitiva con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi adempiuti. E' fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni subiti.

L'appaltatore dovrà, comunque proseguire il servizio la cui interruzione o sospensione possano provocare danno alla stazione appaltante.

In caso di recesso della stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi fino a quel momento prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

#### **ART. 10**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, a garanzia degli adempimenti contrattuali ha costituito polizza fidejussoria n° \_\_\_\_\_, emessa da " \_\_\_\_\_ " in data \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di aggiudicazione.

Qualora non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi, immediatamente dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'appaltatore ha prodotto inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art 13 del Capitolato:

Polizza a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT): \_\_\_\_\_.

#### **ART. 11**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si dà atto che:

- L'Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;
- il CIG relativo al presente contratto d'appalto è il seguente: 8156257433.

#### **ART. 12**

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Quartu Sant'Elena.

A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice di comportamento interno, per una loro più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice del Comune di Quartu Sant'Elena sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 13**

Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio al codice civile, alle leggi e ai regolamenti vigenti. Per le varie formalità non specificate nel presente Capitolato, nel bando o nel disciplinare, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi pubblici.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, e/o risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Tutte le spese sono a carico dell'appaltatore

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali

Il legale rappresentante della \_\_\_\_\_ sig\ra \_\_\_\_\_